



COMUNE DI PALERMO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Servizio Staff del Comandante
U.O. studi e fondi extracomunali
Tel. 091 – 6954267

P.e.: Comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it

Prot.n.6425/REGINT

Palermo,13.04.2017

Circolare n.1/2017
Informativa

Al Sig.Vice Comandante

Dott.L.Galatioto

Alla Sig.ra Dirigente Servizio Affari

Generali e Procedure Sanzionatorie

D.ssa.L.Accordino

Ai sigg. Posizioni Organizzative

Al Responsabile N.A.F

E.p.c. All'ufficio Coordinamento Strategico

LORO SEDI

Corpo Polizia Municipale di Palermo Staff del Comandante Ufficio Coordinamento Strategico	
Progressivo n.	PTP
Prot.	41/17 Div. 3°
Data	13/04/2017

Oggetto: Tutela alimentare
Etichettatura

Decreto Interministeriale 9 dicembre 2016 recante "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori",

Con il provvedimento in oggetto, **in vigore a far data dal 19 aprile p.v. e fino al 31 marzo 2019**, salvo l'adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi, in tal caso il provvedimento perderà efficacia dalla data di entrata in vigore degli atti stessi, **entrano in vigore le nuove norme sull'etichettatura del latte e dei suoi derivati che prevedono l'obbligo di indicare non solo il Paese d'origine del latte, ma anche quello in cui viene pastorizzato e trasformato,**

In particolare l'articolo 1, nel definire l'ambito di applicazione del decreto in esame, ha previsto che il latte, ossia il prodotto della mungitura delle specie animali, o i suoi derivati destinati al consumo umano, contenuti nell'Allegato I, dovranno avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.

In particolare i prodotti interessati, contenuti nell'Allegato I al presente decreto sono:

- latte e crema di latte non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti,
- latte e crema di latte concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti,
- latticello,
- latte e crema coagulata,
- yogurt,
- kefir ed altri tipi di latte,
- creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti,
- creme aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao,
- siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti,
- prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove,
- burro e altre materie grasse provenienti dal latte,
- creme lattiere spalmabili,
- formaggi, latticini e cagliate,
- latte sterilizzato a lunga conservazione
- latte UHT a lunga conservazione

Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari

Le etichette di tutti i tipi di latte e i prodotti lattiero caseari preimballati realizzati e commercializzati in Italia, dovranno indicare:

a) **"Paese di mungitura"**: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

b) **"Paese di condizionamento o trasformazione"**: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese, sarà possibile inserire la seguente dicitura:

"Origine del latte": nome del Paese.

Con riferimento alle disposizioni relative all'articolo 2 del decreto si chiarisce che il solo ingrediente dei prodotti lattiero-caseari preimballati, riportati nell'allegato 1, del quale deve essere indicata l'origine in termini di "paese di mungitura" e di "paese di condizionamento o paese di trasformazione" è il latte, come definito dalla parte III dell'allegato VII del Reg.UE 1308/2013 (Regolamento unico OCM).

L'obbligo previsto all'articolo 2 è considerato assolto anche:

- nel caso del latte sterilizzato o UHT, riportando oltre all'indicazione del "paese di mungitura", il solo "paese di condizionamento" del latte;

- nel caso dei prodotti lattiero caseari preimballati di cui all'allegato 1, riportando, oltre all'indicazione del "paese di mungitura", il solo "paese di trasformazione" del prodotto preimballato di cui all'allegato 1; In alternativa al caso precedente indicando il "paese di mungitura" ed il "paese di trasformazione" distintamente sia per il latte che per i singoli ingredienti contenenti latte, nel rispetto dei requisiti di visibilità e leggibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del decreto.

Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all'allegato 1 in più paesi.

L'articolo 3, comma 1, detta le indicazioni da riportare in etichetta nell'ipotesi in cui le suddette operazioni sono state effettuate nel territorio di più Paesi membri dell'Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture:

"latte di Paesi UE" per l'operazione di mungitura,

"latte condizionato o trasformato in Paesi UE" per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

Nel caso in cui le operazioni di mungitura, di condizionamento e di trasformazione avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, il comma 2, per indicare il luogo in cui ciascuna operazione è stata effettuata, stabilisce l'uso delle seguenti diciture:

"latte di Paesi non UE" per l'operazione di mungitura,

"latte condizionato o trasformato in Paesi non UE" per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

In aggiunta alle diciture di origine previste dal decreto è possibile impiegare diciture con significato equivalente a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del decreto purché le stesse non ingenerino confusione nel consumatore.

Si riportano a titolo esemplificativo, le seguenti:

- una indicazione della provenienza regionale del latte, "100% latte siciliano" da riportare assieme a quella obbligatoria "origine del latte: Italia";

- l'indicazione "Made in Italy" nel caso in cui il paese di trasformazione sia l'Italia;

- l'indicazione "latte 100% italiano", "100% latte italiano" o "latte italiano 100%", da riportare in aggiunta a quelle obbligatorie previste dall'articolo 2 del decreto, quando il paese di mungitura e il paese di condizionamento o trasformazione sia l'Italia.

L'utilizzo delle diciture previste dal decreto può avvenire anche riportando in etichetta tutte quelle ricorrenti e procedendo di volta in volta ad evidenziare, mediante punzonatura, stampigliatura o altro segno, solo quella corrispondente allo specifico alimento preimballato.

Restano esclusi dal campo di applicazione del presente decreto :

- il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, come richiamato all'articolo 1, comma 2 del decreto medesimo;

- i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, nonché i formaggi non rientranti nella definizione di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e comunque i prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero caseari di cui al già citato allegato 1;

- i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP), riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, nonché i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007.

Apparato Sanzionatorio

L'articolo 4, prevede che le etichette non conformi al disposto del presente decreto saranno contravvenzionate ai sensi della legge 3 febbraio 2011 n. 4, articolo 4, comma 10, che recita "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro."

Clausola di mutuo riconoscimento

L'articolo 6 in virtù della clausola di mutuo riconoscimento prevede l'obbligo dell' indicazione di origine solo ed esclusivamente ai prodotti legalmente fabbricati in Italia e destinati al mercato italiano, con esclusione, quindi, dei prodotti destinati ad altri Paesi.

Disposizioni transitorie e finali

L'articolo 7 al fine di evitare il ritiro dagli scaffali dei prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto, che dovessero risultare invenduti all'approssimarsi del termine di 180 giorni previsto al comma 4 dell'articolo 7 del decreto, quale termine massimo per lo smaltimento delle scorte, consente di utilizzare delle etichette adesive inamovibili per integrare le informazioni obbligatorie previste dal decreto. Tale sistema di etichettatura adesiva inamovibile può comunque essere utilizzato per inserire le informazioni ad integrazione delle etichette e degli imballaggi.

Sono fatte salve le etichette e gli imballaggi non ancora utilizzati, la cui stampa sia stata ordinata prima della pubblicazione del decreto, che già riportano volontariamente le informazioni di origine con significato conforme a quelle previste dal decreto.

IL COMANDANTE
V. MESSINA